Tel: 0432 - 174 51 61
E-mail: criba@criba-fvg.it
Sito: www.criba-fvg.it

via Gervasutta, 48
33100 Udine
Italia

Centro Regionale d'Informazione su
Barriere architettoniche e Accessibilità
del Friuli Venezia Giulia

criba
PROGETTARE L'INCLUSIONE

La concessione di contributi STATALI per l'eliminazione di barriere architettoniche nelle abitazioni, ai sensi del fondo speciale L. 13/1989

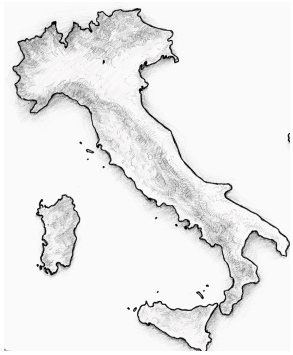

A partire dal 2 marzo 2026 in Regione FVG ci sono regole più chiare per la presentazione e la gestione delle domande di contributo statale.
A febbraio 2026 la Regione ha pubblicato le "*Linee di indirizzo sulla gestione del Fondo speciale per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui alla L. 13/1989*", che illustrano i compiti dei Comuni nella gestione dell'iter del contributo e anche le modalità e le tempistiche per la presentazione dell'istanza, da parte dei cittadini.

Dal 2 marzo 2026, quindi, il cittadino che desideri ottenere il contributo dello Stato previsto dalla L. 13/1989 deve presentare al protocollo comunale una domanda specifica, prima di eseguire i lavori, mentre prima di tale data la domanda a valere sul fondo statale era ritenuta implicitamente avanzata dai cittadini con la sola presentazione di un'istanza di contributo ai sensi della legge regionale n. 16/2022.

Beneficiari e requisiti minimi

I beneficiari del contributo sono le persone con disabilità **permanente** di natura fisica, mentale, intellettiva o sensoriale (per l'art. 9, c. 3 della L. 13/89 "*portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti*") che possiedono la **residenza anagrafica** nell'edificio in cui si interviene o intendono trasferirla necessariamente prima della liquidazione del contributo.
Non è necessario possedere una certificazione di invalidità o di disabilità (che conferiscono però un titolo di **priorità** in caso di risorse insufficienti a finanziare tutte le domande) in quanto è sufficiente presentare un **certificato medico** in carta semplice che attesti le difficoltà del richiedente e da quali patologie discendono.
Non è richiesta la presentazione di ISEE.

Oggetto degli interventi

La norma prevede che possano essere finanziati interventi correlati con le esigenze derivanti dalla specifica disabilità della persona:
- di accesso all'edificio o alla singola unità immobiliare (accessibilità esterna)
- relativi alla fruibilità delle singole porzioni dell'unità immobiliare (accessibilità interna).

Viene fornito un elenco esemplificativo degli interventi che si possono finanziare: dal superamento dei dislivelli verticali (rampe fisse o mobili, servoscala, ascensori), all'adeguamento dei servizi igienici, dall'ampliamento delle porte, a piccoli interventi di automazione di porte, finestre e cancelli, eccetera. Per gli edifici costruiti o integralmente ristrutturati sulla base di un progetto autorizzato dopo l'11 agosto 1989, **non** sono concessi contributi per la realizzazione di opere già obbligatorie ai sensi della legge 13 del 1989.
Il cittadino può presentare in giorni diversi **più domande** di contributo aventi ad oggetto interventi diversi, potendo ottenere così un contributo specifico per ognuno di essi.

Intensità e cumulabilità dei contributi

I contributi statali sono cumulabili e sono determinati sulla base dell'ammontare delle spese ritenute ammissibili, al netto di eventuali altri contributi o benefici fiscali previsti per l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche. La somma dei vari contributi/benefici ottenuti non può essere superiore alla spesa realmente effettuata.
Per importi preventivati **fino a 2.582,28 €** il contributo è **pari alla spesa** ritenuta ammissibile. Per importi superiori vengono riconosciuti ulteriori contributi in misura percentuale rispetto alla spesa prevista (maggiore è la spesa, minore è - in proporzione - la percentuale di contributo riconosciuta):
- da 2.582,29 € a 12.911,42 €, ulteriore 25%, con **max 2.582,29** € (ovvero il 25% di 10.329,14€);
- da 12.911,43 € a 51.645,69 €, ulteriore 5%, con **max 1.936,71** € (ovvero il 5% di 38.734,27€).

-

Sommando i tre importi massimi parziali si ottiene il **massimo contributo totale di 7.101,28 €,** collegato ad una spesa ammissibile a contributo fissata nel limite di 51.645,69 € per ciascuna domanda. In caso di più domande nel corso del medesimo periodo di riferimento, lo Stato non fissa alcuna somma massima di finanziamento erogabile per ciascun richiedente.

Modalità per la presentazione della domanda

Le domande vanno presentate esclusivamente dalla persona con disabilità o da chi su di essa esercita la responsabilità genitoriale, la tutela, la curatela, o l'amministrazione di sostegno (richiedente), **al Comune** dove è situato l'edificio o la singola unità immobiliare oggetto dell'intervento.

È possibile presentare la domanda entro il 1° marzo di ogni anno, **PRIMA di aver iniziato i lavori e PRIMA dell'emissione di qualsiasi fattura (anche solo di acconto)**.

Il soggetto onerato della spesa **può** anche essere un soggetto terzo: ad esempio l'amministratore di condominio, il proprietario dell'immobile, il soggetto che ha fiscalmente a carico la persona con disabilità. In questi casi le fatture possono essere intestate a questo soggetto, che sottoscrive la domanda di contributo per conferma e adesione.

La domanda si presenta utilizzando il modello predefinito (**modulo 1**), in regola con l'imposta di bollo, allegando:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (**modulo 2**);
b) certificato medico che attesti le limitazioni del richiedente, precisando da quali patologie dipendono e quali difficoltà alla mobilità ne discendono, oppure copia della certificazione di invalidità (se in possesso di questa, si ha un titolo di priorità);
c) indicazione della spesa prevista (IVA inclusa) oppure preventivo elaborato da ditta/professionista;
d) copia di un documento d'identità;
e) eventualmente, **l'autorizzazione** del proprietario o dell'assemblea condominiale, se gli interventi avvengono in un appartamento in locazione o siano non removibili e collocati in parti comuni condominiali.

Istruttoria della domanda, erogazione dei contributi

I Comuni, dopo aver ricevuto la domanda:

- svolgono l'istruttoria e possono eventualmente richiedere documentazione integrativa;
- entro il 31 marzo di ogni anno inviano alla Regione tutte le domande da loro raccolte e "accolte".

La Regione entro il 30 aprile determina il fabbisogno e lo trasmette al Ministero, che in seguito ripartisce i fondi. Dalla data di comunicazione dell'assegnazione dei fondi da parte della Regione, i Comuni concedono i contributi ai beneficiari entro 30 giorni e li liquidano previa consegna da parte dei beneficiari della comunicazione di conclusione dei lavori (**modulo 4**) e trasmissione della documentazione delle fatture e prove di pagamento.

Le domande non finanziate per insufficienza di fondi **restano comunque valide** per gli anni successivi fino ad una nuova disponibilità di risorse, con priorità assegnata in funzione dei soggetti aventi invalidità totale con difficoltà di deambulazione, ed in base all'ordine cronologico delle richieste pervenute.

In caso di decesso del richiedente o trasferimento di residenza dello stesso il contributo può essere erogato solo nel caso in cui questo sia avvenuto successivamente all'effettuazione degli interventi, alla data di fatturazione e al pagamento delle fatture stesse.

I tempi per la conclusione del procedimento non sono precisati dalla norma.

Informazioni e assistenza

Per ulteriori informazioni e per ottenere supporto nella compilazione della domanda di contributo, potete contattare il Centro Regionale d'Informazione su Barriere architettoniche e Accessibilità (CRIBA FVG):

- referenti: dott. Michele Franz e arch. Paola Pascoli
- telefono: 0432 - 174 51 61
- e-mail: criba@criba-fvg.it